

STATUTO DEL CENTRO DI OCCUPAZIONE E DI EDUCAZIONE PER SUBNORMALI

CAPITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPI - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1

COSTITUZIONE. — E' costituito in associazione il « Centro di occupazione e di educazione per subnormali » con sede in Roma.

Articolo 2

SCOPI. — L'Associazione si propone nell'ambito della provincia di Roma i seguenti scopi:

1) studiare e realizzare programmi particolari per l'addestramento scolastico, l'istruzione scolastica, la riabilitazione, la guida occupazionale e ogni forma di recupero sociale degli insufficienti mentali, mediante costituzione di centri specializzati in Roma e provincia;

2) curare l'educazione dei familiari degli insufficienti mentali e promuovere la preparazione di personale specializzato;

3) stabilire contatti e collaborare con enti, associazioni e istituzioni a carattere pubblico e privato, aventi scopi analoghi;

4) svolgere ogni altra attività che i soci riterranno opportuna ai fini dell'assistenza medico-psico-pedagogica degli insufficienti mentali, nell'ambito territoriale della provincia di Roma.

Articolo 3

DURATA. — L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4

PATRIMONIO. — Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi straordinari dei soci, dalle eventuali elargizioni dello Stato, da legati e donazioni di soci benemeriti o di terzi, nonché dai beni conferiti con l'atto costitutivo. Le quote sociali, le eventuali rette, i contributi annuali dello Stato o di altri enti costituiscono le entrate ordinarie dell'Associazione.

Il patrimonio iniziale è composto di L. 8.264.385 (ottomilioni duecentosessantaquattromilatrecentottantacinque).

CAPITOLO II

DEI SOCI

Articolo 5

CLASSIFICAZIONE. — Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione. Nuovi soci potranno essere ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione, essi acquisteranno la qualifica: di benemeriti, vitalizi se verseranno una quota una tantum, di sostenitori e ordinari se verseranno una quota annuale fissata rispettivamente per ciascuna categoria dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 6

DOVERI. — E' dovere di ciascun socio, a qualunque categoria appartenga, di partecipare fattivamente, nei limiti delle sue possibilità, al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 7

RECESSO. — Ciascun socio in regola col pagamento della quota annuale può recedere, dandone comunicazione scritta al Consiglio d'Amministrazione tre mesi prima dello scadere dell'annata in corso.

La qualità di socio si perde alla scadenza dell'anno sociale.

Articolo 8

ESCLUSIONE. — L'esclusione del socio è deliberata per gravi motivi dall'Assemblea generale, con votazione segreta, sentito l'interessato.

Può essere deliberata anche dal Consiglio d'Amministrazione per mancato pagamento della quota annuale, decorso un mese dalla messa in mora mediante diffida.

In tal caso l'interessato può ricorrere all'Assemblea generale che delibererà a sensi del primo comma.

La qualità di socio si perde al momento della delibera di esclusione.

CAPITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

ELENCAZIONE. — Organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea generale;
- 2) il Consiglio d'Amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei revisori.

Articolo 10

ASSEMBLEA GENERALE - FUNZIONI. — L'Assemblea generale è organo deliberante dell'associazione su tutte le materie inerenti agli scopi di cui all'art. 2. In particolare essa nomina il Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio dei revisori, stabilisce le direttive generali sull'attività annuale del Consiglio d'Amministrazione; approva i bilanci preventivi e consuntivi, autorizza l'alienazione dei beni immobili e quanto altro di sua competenza.

Articolo 11

ASSEMBLEA GENERALE - COMPOSIZIONE. — L'Assemblea generale si compone di tutti i soci, i quali hanno parità di voto a qualunque categoria appartengano.

Articolo 12

ASSEMBLEA GENERALE - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO. — L'Assemblea generale si riunisce in via ordinaria una volta all'anno, entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale; può essere convocata in via straordinaria su delibera del Consiglio d'Amministrazione, su richiesta dei revisori dei conti o di almeno venti soci.

Articolo 13

ASSEMBLEA GENERALE - SVOLGIMENTO. — L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei soci.

Se non si è raggiunto il numero legale, l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione anche nello stesso giorno e può deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Essa delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto quando ne facciano richiesta almeno un quarto dei soci presenti e, in ogni caso, nelle delibere per l'elezione alle cariche sociali, in quelle relative all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e all'esclusione di un socio o alle responsabilità dei membri del Consiglio d'Amministrazione.

Non hanno diritto a voto i membri del Consiglio d'Amministrazione nelle delibere sull'approvazione dei bilanci, e i soci interessati all'oggetto della delibera.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, steso o trascritto su apposito libro.

Il Presidente e il Segretario sono designati a maggioranza dall'Assemblea in ciascuna seduta.

I soci possono delegare per iscritto ad altri soci il diritto di voto, ciascun socio non può rappresentare più di sei soci

Articolo 14

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE - ATTRIBUZIONI. —

Il Consiglio d'Amministrazione:

a) determina l'attività concreta da svolgere per il raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti delle direttive poste dall'Assemblea generale;

b) ha l'Amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;

c) procede alla scelta del personale tecnico e ne controlla l'opera;

d) redige annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo;

e) delibera sulla convocazione dell'Assemblea generale e fissa l'ordine del giorno.

Articolo 15 (*)

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE - DURATA E COMPOSIZIONE. — Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni ed è composto da sette a undici membri, i quali designano a maggioranza il Presidente, un Vice Presidente un Segretario Generale, un tesoriere. I componenti del Consiglio d'Amministrazione sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli sino alla prima riunione dell'Assemblea generale.

Articolo 16

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE - DELIBERAZIONE. —

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede sociale, o altrove almeno una volta al mese, su invito del Presidente

(*) L'assemblea straordinaria dei soci tenuta il 31 marzo 1982 su proposta della signora Carta ha votato la modifica dell'articolo 15 nel modo seguente: « Il C.d.A. dura in carica tre anni ed è composto da 7 a 11 membri nominati dall'Assemblea, nonché da tre membri di diritto designati uno dall'Assessorato al Coordinamento delle USL e dei Servizi Sociali del Comune, uno dalla Circoscrizione e uno dalla USL nell'ambito delle quali ha sede il Centro ». Tale modifica non è stata ancora ratificata.

o di chi ne fa le veci ovvero su richiesta di almeno tre componenti. Delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e col voto della maggioranza dei presenti. Le delibere debbono constare a norma dell'articolo 13 comma 6.

Articolo 17

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE - COMITATO ESECUTIVO E AMMINISTRATORI DELEGATI. — Il Consiglio d'Amministrazione può delegare temporaneamente le proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega

Articolo 18

PRESIDENTE. — Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione. Il Segretario Generale cura la trattazione e l'espletamento delle varie pratiche amministrative riguardanti il centro, secondo gli indirizzi dettati dal Consiglio di Amministrazione e sotto la direzione del Presidente.

Articolo 19

COLLEGIO DEI REVISORI. — I revisori dei conti, in numero di tre, sono scelti dall'Assemblea generale fra i soci o fra estranei; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori ha il compito:

a) di esercitare il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione;

b) di redigere una relazione sui bilanci consuntivi annuali, che perciò debbono essere messi a sua disposizione almeno quindici giorni prima della discussione in Assemblea generale.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 20

ANNO SOCIALE. — L'anno sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo bilancio si chiuderà il 31 dicembre 1963.

Articolo 21

GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI. — Tutte le cariche sociali sono gratuite. In ogni caso sono rimborsabili le spese sostenute nell'adempimento degli incarichi sociali.

Articolo 22

MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO. — Le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea generale col voto favorevole della maggioranza di due terzi dei soci presenti. Ciascun socio deve essere avvertito almeno quindici giorni prima della deliberazione, con lettera raccomandata contenente le disposizioni che si intendono modificare.

Articolo 23

SCIoglimento. — Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale, appositamente convocata col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati che rappresentano almeno la metà più uno di tutti i soci.

Articolo 24

LIQUIDAZIONE. — Nella stessa seduta in cui delibera lo scioglimento l'Assemblea procede alla nomina di uno o più liquidatori e provvede sulla devoluzione dei beni residui.

E' vietata ogni devoluzione, anche parziale, in favore dei soci, di loro parenti o affini e di enti con scopi di lucro cui i soci stessi siano comunque interessati.

F.to: Salvatore Mannironi
Giuseppe Chiarelli
Maria Luisa Ueberschlag Menegotto
Maria Fiore in Stammati
Orietta Doria Pamphilj in Pogson Doria Pamphilj
Natalia de Noailles in Perrone
Rosetta Rota in Flaiano
Duilio Spada
Ottorino D'Andrea, coad.

Registrato a Roma il 2 aprile 1962 al n. 11407 Vol. 113
Atti Pubblici con L. 2210.

IL DIRETTORE
F.to (illegibile)

Copia in conformità dell'originale spedita ad uso di parte.

Roma, lì 4 aprile 1962

Il presente Statuto contiene le modifiche suggerite dal Consiglio di Stato agli artt. 4, 13, 16, 18 e 23 del precedente Statuto approvato in data 29 marzo 1962, notaio D'Andrea, sostituto del notaio Staderini.

Tali modifiche sono state adottate dal Presidente on. Salvatore Mannironi, in forza dell'art. 7 dell'atto costitutivo, e con atto 25 luglio 1963, sempre a rogito del notaio D'Andrea coadiutore del notaio Staderini, reg: a Roma il 30-7-1964 al n. 1683 vol. 327/F atti pubblici.

Il Centro è stato giuridicamente riconosciuto con Decreto del Capo dello Stato in data 10-11-1963 n. 2368 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 17-3-1964.

Roma, 8 luglio 1964